

	STATUTO	
	Articolo 1	
	<i>Denominazione - Soci</i>	
	A seguito dell'accordo interconfederale del 18 luglio 2002 tra Confcommercio,	
	con sede in Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 ROMA, codice fiscale 80041130586,	
	ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 – 00186 ROMA, codice fiscale	
	02088180589, ANIA con sede in Via della Frezza, 70 – 00186 ROMA, codice	
	fiscale 02520010154, CONFETRA con sede in Via Panama,	
	62 – 00198 ROMA, codice fiscale 80181870587, MANAGERITALIA (già	
	FENDAC giusto rogito notaio Filippo Zabban di Milano del 7 giugno 2003	
	repertorio n. 43750) con sede in Via Nazionale, 163 - ROMA e codice fiscale	
	80078730589, FIRST/CISL con sede in Via Nazionale, 243 - ROMA e codice	
	fiscale 97113650580, UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB	
	(UNISIN) con sede in Via Cesare Balbo n. 35.	
	- ROMA, codice fiscale 80402320586, FIDIA con sede in Via Nazionale, 75	
	ROMA, codice fiscale 97087860587 - che assumono la qualifica di soci – è	
	costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge n. 388 del 2000 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico	
	interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del	
	terziario, denominato "FONDIR".	
	FONDIR (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come Associazione ai sensi	
	del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.	
	FONDIR è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti nelle	
	imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario,	
	assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto. Al fondo possono aderire,	
	altresì, imprese appartenenti ad altri settori economici.	

	Articolo 2	
	<i>Scopi</i>	
	FONDIR non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei	
	relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-	
	finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di	
	relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo	
	occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche	
	stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.	
	Il Fondo è articolato al suo interno in due Comitati di Comparto:	
	1) commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto e altri settori	
	economici;	
	2) creditizio–finanziario e assicurativo.	
	Il Fondo attraverso i due suddetti Comitati di Comparto promuove e finanzia	
	piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, secondo le modalità	
	fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	L'attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati di	
	Comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la	
	propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità	
	dei singoli comparti.	
	Articolo 3	
	<i>Sede e durata</i>	
	Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza Adriana n. 15 e ha durata illimitata.	
	Articolo 4	
	<i>Associati</i>	

	Assumono la qualifica di associati a FONDIR le imprese appartenenti ai	
	comparti di cui all'art. 1, comma 3, che optano per l'adesione al Fondo ai	
	sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive	
	modificazioni ed integrazioni.	
	Articolo 5	
	<i>Cessazione dell'iscrizione</i>	
	L'iscrizione a FONDIR degli associati cessa a seguito di:	
	a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di	
	FONDIR.	
	Articolo 6	
	<i>Organi sociali</i>	
	Sono organi di FONDIR:	
	– l'Assemblea	
	– il Consiglio di Amministrazione	
	– il Presidente ed il Vice Presidente	
	– il Collegio dei Revisori dei Conti	
	Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti,	
	sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui	
	all'art. 1.	
	Articolo 7	
	<i>Assemblea</i>	
	L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 membri, 8 in	
	rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 8 in rappresentanza	
	delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.	
	Dei 16 membri, 3 sono designati dalla CONFCOMMERCIO, 3 dall'ABI, 1	

	dall'ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre 4 sono designati da MANAGERITALIA,	
	2 dalla FIRST/CISL, 1 dall'UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB	
	(UNISIN) e 1 dalla FIDIA.	
	I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere	
	riconfermati.	
	Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri – per dimissioni	
	o per giustificati motivi approvati dall'Assemblea - designati dalla stessa	
	anche prima della scadenza del quadriennio; a tale scopo deve darne	
	comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa	
	convocazione dell'Assemblea.	
	In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla	
	Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla	
	scadenza prevista per la carica del membro sostituito.	
	Spetta all'Assemblea di:	
	- nominare il Consiglio di Amministrazione;	
	- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;	
	- definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello	
	Statuto;	
	- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i	
	Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di Comparto;	
	- deliberare l'ammissione di nuovi soci;	
	- deliberare la cessazione dello stato di socio;	
	- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal	
	Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;	
	- delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici	
	atti e l'esercizio di determinate funzioni;	

	- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti	
	dal Consiglio di Amministrazione;	
	- deliberare in merito alla revisione legale dei conti o attraverso il	
	Collegio dei revisori o mediante il ricorso ad una società di revisione;	
	- approvare eventuali altre attività proposte all'Assemblea dal Consiglio	
	di Amministrazione su richiesta dei Comitati di Comparto;	
	- deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea,	
	in relazione a quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, e dei componenti del	
	Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma.	
	- L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e,	
	straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei	
	membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio	
	dei Revisori dei Conti.	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante	
	raccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a	
	ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima	
	della riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di	
	posta elettronica.	
	Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche	
	con telegramma – o via fax o posta elettronica – da inviare almeno 5 giorni	
	prima della riunione.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDIR o in sua assenza dal	
	Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative	
	deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.	
	Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei	
	componenti l'Assemblea, salvo quelle relative al quinto, sesto, settimo e	

	nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la	
	maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.	
	È consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.	
	Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.	
	Articolo 8	
	<i>Il Consiglio di Amministrazione</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 2	
	designati dalla CONFCOMMERCIO, 2 designati dall'ABI, 1 dall'ANIA, 1 dalla	
	CONFETRA, inoltre, 3 designati da MANAGERITALIA, 1 dalla FIRST/CISL,	
	1 dall'UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN) e 1 dalla	
	FIDIA.	
	I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza	
	dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere	
	riconfermati.	
	Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvati dall'Assemblea – il	
	mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte	
	dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne darà comunicazione	
	all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.	
	Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione per	
	il raggiungimento degli scopi di FONDIR, nel rispetto delle attribuzioni dei	
	singoli Comitati di Comparto.	
	In particolare il Consiglio ha il compito di:	
	– dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;	
	– vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di	
	FONDIR;	
	– vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDIR;	

	- approvare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari	
	al conseguimento degli obiettivi;	
	- approvare i costi di Amministrazione e di funzionamento del Fondo;	
	- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDIR in ogni sua	
	fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del	
	Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;	
	- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale	
	necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla	
	revoca del Direttore;	
	- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre	
	all'Assemblea;	
	- definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di Comparto – la	
	regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi,	
	assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle	
	risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle	
	stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;	
	- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;	
	- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;	
	- esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per Piani per i quali	
	non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo	
	Comitato di Comparto;	
	- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di eventuali	
	nuove attività avanzate dai Comitati di Comparto;	

	- adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma	
	dell'art. 2.	
	Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche	
	consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le	
	modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.	
	Articolo 9	
	<i>Presidente e Vice Presidente</i>	
	Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente,	
	che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle	
	Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.	
	Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano	
	sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla	
	scadenza del quadriennio in corso.	
	Spetta al Presidente:	
	- la legale rappresentanza del Fondo;	
	- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea	
	e del Consiglio di Amministrazione;	
	- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e	
	dell'Assemblea;	
	- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;	
	- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;	
	- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che	
	gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue	

	funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
	In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro	
	possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del	
	Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni	
	successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.	
	Articolo 10	
	<i>Direttore</i>	
	All'attività di FONDIR è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni	
	degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività	
	amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FONDIR, in coerenza con	
	le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale	
	risponde.	
	Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.	
	Articolo 11	
	<i>Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale,	
	dal Presidente (o, in caso di assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai	
	suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo,	
	data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della	
	riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta	
	elettronica.	
	Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche	
	con telegramma – o via fax o posta elettronica – da inviare almeno 5 giorni	
	prima della riunione.	
	Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei	

	componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei	
	Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne	
	facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la	
	metà più uno dei suoi componenti.	
	Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice	
	Presidente.	
	Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei presenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali	
	sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Segretario nominato di volta in	
	volta dal Presidente stesso.	
	Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o	
	audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con	
	la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a	
	verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire	
	nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del	
	principio di parità di trattamento.	
	Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione	
	verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le	
	deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.	
	Articolo 12	
	<i>Collegio dei Revisori dei Conti</i>	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno	

	designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1;	
	il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali.	
	I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al	
	Registro dei revisori legali.	
	Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti,	
	uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti	
	per cause di forza maggiore.	
	I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti,	
	sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in	
	carica 4 anni e possono essere riconfermati.	
	I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli	
	articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile.	
	Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante	
	l'esercizio delle loro funzioni.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti qualora a ciò incaricato dall'Assemblea,	
	esamina i bilanci consuntivi di FONDIR per controllare la corrispondenza	
	delle relative voci alle scritture dei registri contabili.	
	Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta	
	il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei	
	Revisori ne faccia richiesta.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto	
	almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la	
	convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi	

	altro mezzo.	
	Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.	
	Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento.	
	Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.	
	Articolo 13	
	<i>Risorse finanziarie</i>	
	Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni FONDIR è finanziato:	
	- dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;	
	- da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;	
	- da eventuali finanziamenti pubblici e privati;	
	- da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.	

	Articolo 14	
	<i>Patrimonio dell'Ente</i>	
	Il patrimonio di FONDIR è costituito da:	
	a) beni di proprietà del Fondo;	
	b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile	
	destinare al patrimonio.	
	Articolo 15	
	<i>Bilancio</i>	
	Gli esercizi finanziari di FONDIR hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31	
	dicembre di ciascun anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla	
	redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del	
	bilancio preventivo.	
	Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di norma entro il	
	30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio	
	consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio	
	consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle	
	relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei	
	Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci	
	giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle	
	Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.	
	Articolo 16	
	<i>Compensi e rimborsi spese</i>	
	In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno	

	eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio	
	di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i	
	Comitati di Comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea,	
	nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel	
	Regolamento.	
	Articolo 17	
	<i>Scioglimento e cessazione</i>	
	In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per	
	qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori	
	designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno	
	dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal	
	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei	
	liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il	
	Presidente del Tribunale competente.	
	Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in	
	liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne	
	ratificherà l'operato.	
	Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà	
	essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione	
	indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata	
	dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i	
	suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'art. 1 del presente Statuto.	
	Articolo 18	
	<i>Modifiche statutarie</i>	

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati
dall'Assemblea di FONDIR, con delibere che richiedono, per la validità, il voto
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le
norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal
Regolamento di FONDIR.

